COMUNE DI ROVIGO

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: ES2024/01L-06 - "INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO STADIO M. BATTAGLINI DI ROVIGO" - CUP: G14H23000430005.

I N D I C E

1. PREMESSA.....

1.1. Normativa.....
1.2. Stazione Appaltante.....
1.3. Luogo di esecuzione dei lavori.....
1.4. Procedura di gara e piattaforma telematica.....
1.5. Documentazione di gara.....
1.6. Codici di gara, prestazioni oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....
1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione.....
1.8. Importo stimato dell'appalto.....
1.9. Pubblicità.....

2. CHI PUÒ PARTECIPARE.....

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI PARTECIPAZIONE.....

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....
3.2. Self cleaning.....
3.3. Altre cause di esclusione.....

4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....

4.1. Requisiti di idoneità professionale.....
4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....
4.3. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE.....
4.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili.....
4.5. Avvalimento.....

5. SUBAPPALTO.....

6. ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....

7. SOPRALLUOGO.....

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI.....

9. COMUNICAZIONI.....

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....

11. GARANZIE E PENALI.....

11.1. Garanzia provvisoria.....
11.2. Garanzia definitiva.....
11.3. Penali e premi di accelerazione.....

12. IMPOSTA SULLA GARA.....

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....

14.1. Istanza di partecipazione/Dichiarazioni.....
14.2. Documentazione in caso di avvalimento.....
14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....
14.4. Altre dichiarazioni.....

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA ECONOMICA".....

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....

17.1. Verifica documentazione amministrativa.....
17.2. Valutazione delle offerte economiche.....
17.3. Anomalia delle offerte.....

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....

20. CODICE DI COMPORTAMENTO.....

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

1. Premessa

Il presente disciplinare ha lo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, la gara è dettata:

- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", d'ora innanzi anche solo "*Codice contratti*";
- dai principi contenuti nel Libro I – Parte I – Titolo I del D. Lgs. 36/2023 (artt. da n. 1 a n. 12);
- D. Lgs. 209/2024 "**Correttivo Appalti**" al Codice dei contratti pubblici

1.2. Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è il **COMUNE DI ROVIGO:**

- Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 45100 Rovigo (RO)
- Codice Fiscale e Partita Iva: 00192630291
- Telefono: 0425-2061, Fax: 0425-206330
- Sito web: www.comune.rovigo.it
- E-mail: urp@comune.rovigo.it
- P.E.C.: comunerovigo@legalmail.it
- Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Silvia Fuso
- U.O. Titolare del potere di spesa: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMI INFORMATIVI
- U.O. Responsabile del procedimento di gara: Appalti e Gare
- Telefono: 0425-206249 – 236 – 237 - 251
- E-mail: appalti@comune.rovigo.it
- P.E.C. U.O. Appalti e Gare: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Marco Plechero

1.3. Luogo di esecuzione dei lavori

L'intervento sarà svolto nel territorio del Comune di Rovigo (RO) – Codice Istat/Nuts: 029041 - ITH37

1.4. Procedura di gara e piattaforma telematica

Procedura negoziata ai sensi 50, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 del medesimo Decreto.

La procedura di gara sarà interamente gestita in forma e modalità telematica, in virtù delle disposizioni contenute nel Libro I – Parte II "*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*" del Nuovo Codice attraverso la piattaforma digitale "acquisti telematici", d'ora innanzi solo "***portale web***".

L'utilizzo del portale web comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo del portale web avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al portale web;
- utilizzo del portale web da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento del portale web o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del portale web e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del portale web sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del portale web è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il portale web è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.5. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- il presente disciplinare di gara, che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;

- il progetto, il capitolato speciale d'appalto e tutti gli elaborati progettuali a corredo del progetto stesso;
- il DGUE;
- istanza di partecipazione/ dichiarazione integrativa al DGUE;
- modulo dichiarazione di assenza conflitto di interessi;
- modulo dichiarazione titolare effettivo;
- modulo dichiarazione sostitutiva assenza di conflitto di interessi;

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente all'interno della piattaforma digitale "acquisti telematici" e visibile nel sito del Comune di Rovigo alla sezione Bandi di gara e contratti.
Il Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE") è un'autodichiarazione con cui l'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie a partecipare a gare d'appalto di lavori, servizi e/o forniture, in ambito nazionale ed europeo.
Il DGUE "eDGUE" si trova in formato xml e gli operatori economici dovranno creare e caricare il file DGUEResponse in formato xml all'interno della busta amministrativa, come allegato alla documentazione di gara, secondo le istruzioni presenti nel manuale operativo, disponibile nella documentazione di gara.

1.6. Codici di gara, prestazioni oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti

CUP: G14H23000430005
Categoria: OG1 - III classifica
Categorie scorporabili: OS18-A classifica II, OS33 classifica II, OG11 classifica I

CPV:45210000-2
L'appalto ha per oggetto "Rifunzionalizzazione architettonica, strutturale ed impiantistica impianto sportivo Battaglini".

PROCEDURA NEGOZIATA	ART. 50 c. 1 lett d) del D.lgs 36/2023
CRITERIO del MINOR PREZZO	ART. 108 c. 1 e c. 3 del D.lgs 36/2023

L'appalto risulta costituito da un unico lotto in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto rientrano in un'unica tipologia di lavoro e non risulta economicamente conveniente la sua suddivisione.
Il contratto e stipulato "**a corpo**" ai sensi Allegato I.7 art. 32 del D.Lgs 36/2023.

1.7. Durata dell'appalto, opzioni e modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **300 giorni naturali consecutivi** dalla data del verbale di consegna lavori.
I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori (art. 32, comma 9 allegato I.7 D.lgs 36/2023) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori. art. 12 e art 13 del CSA.

Quinto d'obbligo
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (articolo 120, comma 9, del Codice contratti).

Le quantità complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in aumento sia in diminuzione, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuti nell'offerta.

1.8. Importo stimato dell'appalto

L'importo a base d'asta da ribassare è pari ad **€ 1.500.000,00 per lavori** oltre € 74.740,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023, si dà atto che i costi delle manodopera sono stimati in euro 300.763,89.

Come precisato all'art. 28 del CSA, qualora nel corso di esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 60 e dall'allegato II.2 bis del codice dei contratti pubblici, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, si determina:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

L'appalto è finanziato quanto a € 450.000,00 con contributo concesso da parte della Regione Veneto, quanto a € 1.000.000,00 con fondi di bilancio comunale e quanto a € 550.000,00 con contributo da privati (FEMI CZ).

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs 36/2023 il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto risulta essere: **CCNL: edile.** Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

In caso di applicazione di contratto differente, la ditta dovrà allegare una dichiarazione di equivalenza.

1.9. Pubblicità

Della presente procedura di gara è data pubblicità legale ai sensi di legge.

2. Chi può partecipare

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice contratti.

I consorzi di cui agli articoli 65, co. 2, del Codice contratti che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri

consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, co. 2, lettera g), del Codice contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti di ordine generale di partecipazione

3.1. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell'art. 99 comma 3/bis del correttivo del codice degli appalti, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque. L'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice contratti sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice contratti è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice contratti, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice contratti, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver

adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice contratti dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo Codice contratti al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (indicate nella dichiarazione integrativa al Dgue) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011.

4. Requisiti di ordine speciale di partecipazione e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.1. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ossia devono essere qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso della classifica **terza** in relazione alla categoria **OG1**, da dimostrare attraverso la presentazione della SOA.

4.3. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice contratti devono possedere i requisiti di **ordine speciale** nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 4.1. (***idoneità professionale***) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 4.2. (***capacità economica e finanziaria***) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 4.3. (***capacità tecnica e professionale***) richiesto in relazione al servizio in appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

4.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.1. (***idoneità professionale***) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice contratti, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice contratti, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione.

4.5. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti paragrafi e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019 in vigore dal 15.07.2022), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generali previsti dal precedente articolo 3 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti speciali i di cui all'articolo 4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice contratti. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

5. Subappalto

Il concorrente indica, con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione in sede di gara, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. Ulteriori requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Non sono previsti ulteriori requisiti per la partecipazione né particolari condizioni nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 1.8, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

7. Sopralluogo

Il sopralluogo **è obbligatorio** e deve essere concordato telefonicamente con congruo anticipo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. I contatti telefonici del funzionario tecnico referente sono i seguenti: Ing. Silvia Fuso: Tel. 0425 206443 - Cell. 348 4515883.

8. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso il portale web, nell'ambito della specifica iniziativa attivata, entro e non oltre la data indicata nel portale telematico. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate nei tempi indicati nella piattaforma, verranno fornite in formato elettronico almeno n. 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le risposte saranno rese disponibili, in forma anonima, a tutti i concorrenti attraverso il sistema di comunicazioni telematiche ovvero mediante pubblicazione di apposito documento denominato FAQ all'interno del portale web.

Ad eventuali richieste pervenute a mezzo Pec/E-mail non sarà fornita risposta in quanto verrà utilizzata esclusivamente la piattaforma digitale, secondo le modalità indicate al precedente periodo.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 (CAD), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice contratti, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice contratti, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni 5 (cinque), ai sensi dell'art. 101 comma 1 del codice, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del portale web dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 5 (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. Garanzie e Penali

11.1. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a al 1% del valore economico complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 1 e 2 del codice.

Ai sensi dell'art. 53 Comma 4-bis, non si applicano in ogni caso le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice contratti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato al Comune di Rovigo – Iban: IT52R0306912117100000046187 - Intesa San Paolo S.P.A. - C.So Garibaldi, 22/26 Padova 35122.

La fideiussione può essere rilasciata:

a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

 i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 0

 ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

 iii. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del correttivo al Codice degli appalti, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.2. Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ex art. 53 comma 4 del D.lgs 36/2023, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. Tale garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

Altre Assicurazioni

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e a presentare debitamente quietanzate al Comune, prima dell'inizio dei lavori, adeguate polizze assicurative con le caratteristiche indicate nel CSA – art. 35.

11.3. Penali e premi di accelerazione

Come indicato all'art. 18 del CSA, il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui all'art. 18 comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 13 del CSA;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

12. Imposta sulla gara

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC secondo le modalità stabilite dall'Autorità medesima nella Delibera n. 598 del 30.12.2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale web. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione richiesta e l'offerta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

Le offerte dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/04/2026** a pena di irricevibilità. Il portale web non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato del portale web.

Le operazioni di inserimento sul portale web di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale web si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata all'interno del portale web.

L'"OFFERTA" è composta da:

- **A.** Busta virtuale A – Documentazione amministrativa;
- **B.** Busta virtuale B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel portale web offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

a) l'offerta è vincolante per il concorrente;

b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il portale web consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il portale web, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

14. Contenuto della BUSTA virtuale "A – Documentazione amministrativa"

L'operatore economico, dovrà compilare ed allegare la documentazione di seguito indicata utilizzando la Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata Acquisti telematici il cui link è il seguente: https://rovigo.acquistitelematici.it:

1) istanza di partecipazione/dichiarazione integrativa DGUE;
2) DGUE/Response in formato xml e pdf;
3) verbale di sopralluogo
4) eventuale procura;
5) garanzia provvisoria;
6) ricevuta di pagamento contributo ANAC;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 14.2;
8) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 14.3;
9) copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione;
10) eventuali altri documenti di comprova requisiti di cui all'art. 4.2
11) eventuali dichiarazioni richieste o inviate

14.1. Istanza di partecipazione/Dichiarazioni

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla procedura di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 94, ossia:

Per le imprese individuali	a. Titolare b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in nome collettivo	a. Socio amministratore b. Direttore/i tecnico/i
Per le società in accomandita semplice	a. Soci accomandatari b. Direttore/i tecnico/i
In tutti gli altri casi	a. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza b. Direttore/i tecnico/i c. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali

	d. Componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e. Socio unico, se persona fisica

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice contratti sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice contratti, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice contratti commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice contratti emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice contratti, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice contratti e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 D. Lgs. n. 14/2019:

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.2. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.3. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

2) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

2) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

1) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

 a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

 c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

1) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

2) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

3) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1) copia del contratto di rete;

2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 1) copia del contratto di rete;
 2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 3) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 1) copia del contratto di rete;
 2) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.4. Altre dichiarazioni

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01 del D. Lgs 209/2024 ;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 6, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Rovigo reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Comune (www.comune.rovigo.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- in caso di lavori/servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della Legge 190/2012 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di … oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura

della Provincia di …;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 24.

15. Contenuto della BUSTA virtuale "B – Offerta economica"

A pena di esclusione, la BUSTA virtuale "*B – Offerta economica*" contiene l'offerta economica del concorrente, redatta utilizzando l'omonimo modello predisposto dalla Stazione Appaltante e recante:

a) l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale unica di sconto offerta sull'importo a base d'asta al netto degli oneri. *In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere*;

b) l'indicazione dell'equivalente prezzo complessivo, come risultante dall'applicazione del ribasso offerto, espresso sia in cifre che in lettere, di cui al precedente punto a). *In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere*;

c) la stima dei costi aziendali, solo in cifre, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) l'indicazione dell'ammontare, solo in cifre, dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice contratti, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In caso di discordanza tra importo offerto in termini assoluti (precedente lettera b)) e quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale indicato (precedente lettera a)), sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

A pena di esclusione, l'offerta economica suindicata non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore per accettazione in ciascun foglio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli sopraindicati.

16. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, con l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice dei contratti. Sarà assegnato il punteggio massimo alla ditta che presenterà il prezzo più basso sull'importo a base d'asta esclusi gli oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso.

17. Svolgimento delle operazioni di gara

In seduta pubblica telematica, si procederà all'apertura delle buste virtuali all'interno del portale web.

Il portale web garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice contratti in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

17.1. Verifica documentazione amministrativa

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato dal Responsabile del procedimento di gara ovvero da un seggio a ciò costituito (d'ora innanzi seggio) dopo l'apertura delle offerte economiche, in quanto la Stazione appaltante si avvale dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del codice.

Il seggio, dopo l'apertura delle offerte economiche, procede alla verifica della documentazione amministrativa e garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Per la verifica si procederà come segue:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10;

d) redigere apposito verbale delle attività svolte, verbale che potrà essere sostituito dal report di procedura;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.2. Valutazione delle offerte economiche

A partire dalla data e ora comunicata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, il Presidente del Seggio di gara procede:
- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara provvederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.
Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del codice dei contratti, la stazione appaltante individua il **metodo A** di cui all'allegato II.2 del Codice, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte.
Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'e**sclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 del Codice, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice.

Il report finale verrà generato in automatico dalla Piattaforma e caricato al termine della gara terrà luogo di verbale delle operazioni eseguite dal Seggio.

17.3. Anomalia delle offerte

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se da quest'ultimo ritenuto necessario, della Commissione e/o del seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede telematicamente al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione e/o del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 del Codice contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs 36/2023, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario.

La stazione appaltante può richiedere l'esecuzione anticipata, anche in pendenza della formale stipula del contratto e dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 53 comma 4 del Codice contratti.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali bolli, imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Codice contratti.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" – www.comune.rovigo.it.

21. Definizione delle controversie

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, può essere presentato ricorso giurisdizionale, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia – Telefono: +39 0412403911 – Fax: +39 0412403940.

22. Trattamento dei dati personali

A norma degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Il Responsabile del Procedimento di Gara

Dott. Marco PLECHERO

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82